

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 196 DEL 22 MARZO 2016

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, Partita IVA n. 06909360635, nella persona del Commissario Straordinario dott. Vincenzo Viggiani domiciliato per la carica alla Via Sergio Pansini, n. 5 - 80131 Napoli

E

LA CASA DI CURA VILLA DEI FIORI s.r.l. (di seguito Casa di Cura), non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, Partita IVA 01246951212, legalmente rappresentata nella persona del dott. Filippo Tangari, domiciliato per la carica presso la Casa di Cura Villa dei Fiori s.r.l. - Corso Italia 110, 80018 Mugnano di Napoli

PREMESSO

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali, ai sensi del DM 01/09/95

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – La Casa di cura, dotata di sola frigoemoteca per le necessità dei reparti e/o ambulatori, è affidata, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale, al DAI di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominato DAI AOU.

La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al Direttore Sanitario della sede di ricovero.

Art. 2 – Il DAI AOU si impegna a fornire agli Assistiti della Casa di cura, dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- a) unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego omologhe ed autologhe;
- b) unità di emocomponenti da aferesi.

Art. 3 – Il DAI AOU si impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di cura ai propri pazienti:

- a) determinazione del gruppo sanguigno AB0, sistema Rh e altri sistemi necessari;
- b) ricerca ed identificazione di anticorpi irregolari;
- c) esami di immunoematologia;
- d) esami di patologia clinica di propria competenza.

Art. 4 – Il DAI AOU si impegna, inoltre, con l'utilizzazione del proprio personale medico di ruolo, secondo le modalità da concordare con la Direzione Sanitaria della Casa di cura, a fornire le seguenti attività:

- a) consulenza di medicina trasfusionale ai fini di verifica e controllo periodici nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore;
- b) procedure di autotrasfusione.

Art. 5 – Richiesta di sangue –

Le richieste di sangue, emocomponenti o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche.

Salvo i casi di effettiva e attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al DAI AOU entro le ore 10,00 di ciascun giorno ferial e, comunque, non più tardi delle ore 12.00.

Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in aferesi, deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.

Il DAI AOU si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 10.00 del giorno successivo.

Art. 6 – Richieste Trasfusionali urgentissime –

In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre le generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.

La richiesta dovrà specificare chiaramente gruppo ABO ed Rh del ricevente, se noti; qualora non lo siano questo dovrà risultare nella richiesta stessa.

Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il SIT delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura d'urgenza.

Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti il medico richiedente della Casa di cura darà un preavviso telefonico al DAI AOU definendo la disponibilità di tempo ed il grado d'urgenza della stessa.

Art. 7 – Modalità di assegnazione e restituzione –

Salvo i casi d'urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il DAI AOU metterà a disposizione della Casa di cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5 dovranno pervenire al DAI AOU mediante

un collegamento giornaliero entro le ore 10.00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non oltre le ore 12.00.

Il DAI AOU si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 10.00 del giorno successivo.

Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.

Il Medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.

Art. 8 – A cura dei Medici della Casa di cura e, comunque, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

Art. 9 – Il Medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente e indicando ora di inizio e di fine della trasfusione ed eventuali effetti indesiderati. In ogni caso va restituito al DAI AOU il modulo di avvenuta trasfusione compilato in ogni sua parte.

La Casa di cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nei riceventi. Il responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione e ad una provetta con il sangue del paziente.

Art. 10 – Frigoemoteche e registrazioni –

La Casa di cura si impegna a fornire ai propri reparti che necessitino sistematicamente di unità di sangue e/o emocomponenti da trasfondere, apposite frigoemoteche, conformi alle disposizioni di legge, separate per la conservazione di sangue omologo o di quello autologo, che consentano la conservazione idonea di ciascun emocomponente in attesa che venga trasfuso e delle quali cura manutenzione, riparazioni e relative termoregistrazioni. In tali frigoemoteche sarà mantenuta a cura del DAI AOU, secondo le indicazioni del responsabile, una scorta di sangue adeguata ai livelli di attività della Casa di cura.

Dette frigoemoteche saranno poste sotto il controllo del Direttore sanitario della Casa di cura, o di un medico suo delegato, che ne assumerà la responsabilità sia per la corretta conservazione del sangue e componenti, che per quanto attiene all'utilizzo di questi o alla loro tempestiva restituzione.

Il Responsabile della frigoemoteca curerà anche la corretta tenuta di un registro di "carico e scarico". Tale registro deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

- data ed ora di carico in frigoemoteca;
- numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
- numero di unità trasfusionali;
- tipo di emocomponenti (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco e congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro);
- data di scadenza dell'unità trasfusionale;
- nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
- data ed ora di uscita delle unità assegnate;
- firma di chi ritira le unità assegnate;

- numero e identificazione delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
- data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;
- data, ora e numero di bolla di accompagnamento o altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente e quanto richiesto all'art. 9.

Art. 11 - Approvvigionamento e trasporto –

La Casa di cura si impegna a non ricevere sangue ed emocomponenti da fornitori diversi dal DAI AOU indicato nella presente convenzione.

Eventuali unità di sangue ed emocomponenti da ricevere a qualsiasi titolo potranno essere recapitati direttamente dal Servizio o Centro Trasfusionale diverso da quello convenzionato e previa esplicita autorizzazione del Servizio convenzionato.

Qualora il Servizio AOU convenzionato sia momentaneamente non in grado di sopperire alle necessità trasfusionali della Casa di cura deve esso stesso richiedere supporto al centro regionale di coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione.

Il trasporto del sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della Casa di cura che ne curerà le modalità, conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della Casa di cura.

Art. 12 - L'AOU Federico II fatturerà mensilmente alla Casa di cura:

- a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di

emocomponenti restituite e riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo dell'unità fissato con decreto ministeriale;

- b) le determinazioni gruppo ematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità e di patologia clinica di competenza, la produzione e la conservazione degli emocomponenti, secondo il tariffario regionale (Allegato A);
- c) per le consulenze di medicina trasfusionale si concorda che la Casa di cura verserà € 2.000= (duemila) mensili, usufruendo dell'attività di verifica e controllo dell'equipe composta dai Dirigenti Medici del DAI AOU, e coordinati dal Direttore.

La Casa di cura attesterà mensilmente le prestazioni di consulenza ricevute nello stesso periodo.

- d) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura produttiva della prestazione pari al 20% del fatturato complessivo;
- e) un supplemento di € 10,00 per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirata con procedura d'urgenza.

La Casa di cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'AOU Federico II entro 60 giorni dalla data di emissione a mezzo versamento Agenzia San Paolo-Banco di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli – Istituto Cassiere dell'A.O.U. Federico II.

Per eventuali ritardi varranno gli interessi legali di mora.

L'AOU Federico II procederà al successivo riparto interno ai sensi di quanto previsto dal nuovo regolamento dell'attività libero-professionale intramuraria approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 410 dell'11/09/2014.

Art. 13 - La presente Convenzione decorre dalla data dell'1/01/2016 e verrà a scadere 31 Dicembre 2016; dopo tale periodo la stessa potrà essere rinnovata di anno in anno solo a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dalla Casa di cura, alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell'A.O.U. Federico II.

Eventuale risoluzione anticipata da una delle parti dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R.

Art. 14 - Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statuali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter modificare la presente convenzione.

Art. 15 - L'atto di Convenzione sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente che le assume.

Art. 16 - Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli, 22.03.2016

Per L'A.O.U. Federico II

Per la Casa di Cura "Villa dei Fiori s.r.l."

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Vincenzo Viggiani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Filippo Tangari